

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/71 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 1971**

**relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE)  
n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore  
del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione di tale regolamento;

considerando che i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'intervento derivati, da un lato, e i premi, dall'altro, devono essere fissati rispettivamente anteriormente al 1° agosto e al 1° novembre, di ogni anno per il raccolto dell'anno successivo;

considerando che, per approntare le proposte concernenti tali fissazioni, la Commissione deve disporre dei dati definitivi sulla produzione dell'anno precedente, nonché d'informazioni provvisorie sul raccolto dell'anno in corso; che è opportuno che i dati e le informazioni vengano trasmessi regolarmente, in particolare, pur tenendo conto di eventuali differenze nel ciclo produttivo, a date che permettano la preparazione delle proposte in causa;

considerando che è altresì opportuno tener conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70, che prevede che, qualora i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per una varietà e un raccolto dato una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, la Commissione presenta una relazione al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto; che è pertanto necessario disporre nei limiti del possibile dei relativi dati;

considerando che la valutazione dei prezzi ottenuti dai produttori per il tabacco in foglia che ha bene-

ficiato del premio risulta unicamente dai dati iscritti nel certificato di premio istituito dal regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70<sup>(4)</sup>; che è pertanto necessario che, dopo aver sottoposto a controllo il tabacco in foglia del raccolto in causa, gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari relativi ai prezzi medi pagati per varietà e qualità ed ai quantitativi corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per ciascuna varietà di tabacco

a) entro il 15 aprile,

- le cifre di produzione del raccolto dell'anno precedente e
- la stima delle superfici destinate alla coltura del tabacco per l'anno in corso.

Tuttavia, tali dati, se non possono essere integralmente comunicati alla data stabilita, devono comunque essere completati entro e non oltre il 15 giugno;

b) entro il 15 luglio, la stima delle superfici investite a tabacco per l'anno in corso;

c) entro il 15 settembre, la stima previsionale di produzione del raccolto dell'anno in corso.

2. Le cifre di produzione sono espresse in peso netto di tabacco in foglia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione alle date di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per varietà per il tabacco del raccolto dell'anno precedente per il quale è stato chiesto il premio :

- a) la media dei prezzi pagati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CEE) n. 1726/70 ;

- b) la differenza media constatata fra la media dei prezzi pagati e il prezzo medio pagato per la qualità di riferimento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---